



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1460

Data 23/09/2026

**OGGETTO: R.G. N. 6801/2026 – CONSIGLIO DI STATO. AUTORIZZAZIONE DIFESA
IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: R.G. n. 6801/2026 – Consiglio di Stato. Autorizzazione difesa in giudizio e nomina legale.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 27.9.2017 la Fisioter S.a.s. di D'Innocenzo Giovanna & C. adiva il Tribunale di Pescara per sentir accertare e dichiarare la nullità dell'art.7 del contratto negoziale sottoscritto in data 11.3.2005 e, per l'effetto, condannare in solido la Asl di Pescara e la Regione Abruzzo al pagamento della somma di € 790.667,77 pari all'extrabudget prodotto negli anni 2005, 2006 e 2007;
- costituitasi la Asl di Pescara, per tramite dell'avv. Vincenzo Antonucci incaricato con deliberazione n.1001 del 13.10.2017, il relativo giudizio R.G. n.4351/2017 veniva definito dal Tribunale di Pescara con la sentenza di rigetto n.1470/2019;
- con atto di citazione in appello del 5.12.2019 la Fisioter S.a.s. impugnava la sentenza n.1470/2019 innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila chiedendone l'annullamento e/o la riforma e, all'esito del relativo giudizio ove l'azienda si costituiva tempestivamente per tramite dell'avv. Vincenzo Antonucci, la Corte territoriale rigettava l'appello con la sentenza n.1493/2022;
- da ultimo, con ricorso ex art.360 c.p.c. notificato in data 24.4.2023 la Fisioter S.r.l. (già Fisioter S.a.s.), ha impugnato la sentenza n.1493/2022 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- nelle more del giudizio di Cassazione la Fisioter S.r.l. ha notificato ricorso al T.A.R. Abruzzo L'Aquila chiedendo, tra le diverse istanze, anche la condanna delle AA.SS. LL. abruzzesi e la Regione Abruzzo a corrispondere l'extrabudget anni 2005-2006-2007 ossia lo stesso oggetto del contendere del giudizio civile citato in premessa;
- con deliberazione n. 970/2024 è stato affidato all'avvocato Vincenzo Antonucci l'incarico di rappresentanza e difesa dell'azienda nel giudizio di primo grado instaurato dinanzi al T.A.R. Abruzzo L'Aquila R.G. 226/2024, definito con sentenza parziale n. 526/2024 limitatamente al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti, e con sentenza n. 356/2026 con cui è stato respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti con condanna alla refusione delle spese di lite;
- con ricorso in appello notificato in data 24.07.2026 la Fisioter S.r.l. ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado n. 356/2026;

RITENUTO CHE sia precipuo interesse dell'azienda procedere alla costituzione in giudizio a tutela delle proprie ragioni, vista l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi posti a fondamento della tutela invocata da controparte;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 56, comma 1, lettera h, punto 1 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici”* concernenti la *“rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”* ... *“in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”*;

- l'art. 13, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici precisa comunque che *“L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 (contratti esclusi) che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”* ossia il principio del risultato, il principio della fiducia ed il principio dell'accesso al mercato;
- in particolare l'art.1, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, nel declinare il contenuto del principio del risultato, precisa che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;
- ai sensi del vigente regolamento interno per il contenzioso ed in ragione del principio di continuità della difesa, è opportuno conferire l'incarico di rappresentanza all'Avv. Vincenzo Antonucci, legale iscritto all'Albo interno, poiché già a conoscenza dei fatti di causa avendo difeso la ASL di Pescara nel precedente grado di giudizio;
- nel rispetto delle disposizioni sull'equo compenso di cui alla Legge n.49 del 21 aprile 2023, il suddetto legale con nota del 10.09.2026 ha rimesso il preventivo per la difesa dell'azienda e quantificato lo stesso in € 11.010,00 oltre accessori di legge;

PRECISATO CHE è stato attribuito dall'ANAC il CIG n. BCEE3C9AC6, la cui acquisizione è obbligatoria anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativa – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) *Dirigente amministrativo f.f. dell'Ufficio Legale individuato con disposizione di servizio prot. n.0077762 del 18.9.2023;*

nonché la registrazione al centro di costo:

2) *Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;*

e al conto economico dell'esercizio di competenza:

3) *Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;*

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del ricorso in appello notificato in data 24.07.2026 con il quale è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado n. 356/2026 resa dal T.A.R. Abruzzo L'Aquila all'esito del giudizio RG n. 226/2024;
- 2) **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio da parte della ASL di Pescara al fine di garantirne pienamente la difesa delle ragioni;
- 3) **DI CONFERIRE** l'incarico di rappresentanza e difesa dell'azienda all'Avv. Vincenzo Antonucci, legale iscritto all'Albo interno degli Avvocati della ASL di Pescara;
- 4) **DI SUBORDINARE** il conferimento del predetto incarico all'assenza di cause di incompatibilità che il nominato legale è tenuto a dichiarare al momento dell'accettazione dell'incarico dichiarando altresì di essere a piena conoscenza ed accettare il vigente

Regolamento aziendale del Contenzioso;

- 5) **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si conferisce al legale incaricato ogni più ampio potere necessario per l'espletamento del proprio mandato, ivi compresi l'elezione di domicilio e il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, nonché per le eventuali azioni esecutive volte al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute;
- 6) **DI STABILIRE** che per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, nel caso di proposizione di motivi aggiunti e/o ricorso incidentale, il presente incarico si intende esteso anche alle relative difese con riconoscimento delle maggiorazioni massime previste dall'art.4 comma 10-bis del D.M. n.55 del 10 marzo 2014 s.m.i.;
- 7) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo pretorio online della ASL di Pescara;
- 8) **DI DARE ATTO** che decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n.69/2009 il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della Legge Regionale n.10/2022;
- 9) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1460 del 23/09/2026 ad oggetto:

R.G. N. 6801/2026 – CONSIGLIO DI STATO. AUTORIZZAZIONE DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 23/9/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato